



(Deliberazione n. 16 del 16/05/2022)

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE. APPROVAZIONE

L'anno 2022 e questo di 16 del mese di MAGGIO alle ore 18:50, in Carmiano nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Ordinaria ed in 1<sup>a</sup> convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dal Presidente del Consiglio previa trasmissione degli inviti scritti come da referto di che agli atti, sotto la presidenza di Marco FURIA, nelle persone dei Consiglieri Signori:

	Cognome e nome	Presenti	Assenti		Cognome e nome	Presenti	Assenti
1	GIOVANNI ERROI	Sì		10	GIOVANNI LORENZO MONTANARO	Sì	
2	CAMILLO VILLANI MIGLIETTA	Sì		11	GIOVANNI VADACCA	Sì	
3	STEFANIA ARNESANO	Sì		12	MARCO FURIA	Sì	
4	SALVATORE DE CRUTO	Sì		13	GIANCARLO MAZZOTTA		Sì
5	MARIA ROBERTA INDENNIDATE	Sì		14	COSIMO PETRELLI		Sì
6	MARIA LUCIA PELLEGRINO	Sì		15	MARIA EMANUELA BRUNO		Sì
7	CRISTINA CAROGIULI	Sì		16	MARIA GRAZIA INDENNIDATE		Sì
8	GIULIA PALADINI	Sì		17	SALVATORE PAOLO		Sì
9	CARMEN ROSA CURTO	Sì					

(Sono presenti Consiglieri n. 12 - Sono assenti Consiglieri n. 5)

Partecipa il sottoscritto Dott.ssa Consuelo TARTARO, Segretario Generale del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli affari posti all'ordine del giorno.

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Valentina COSMA

Per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Valentina COSMA

Il Presidente chiama il punto 4 all'O.D.G. "Regolamento generale delle entrate -Approvazione".

Relazione l'assessore Maria Lucia Pellegrino

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- con la legge di bilancio per il 2020 (art.1, commi da 784 a 815, l. n.160 del 2019), è stata disposta la riforma della riscossione locale;
- lo strumento dell'accertamento esecutivo – immediatamente applicabile – rappresenta il cardine del nuovo sistema; tale istituto, finora adottato per i soli atti di recupero erariali gestiti dall'Agenzia delle Entrate e dall'agente della riscossione nazionale (Agenzia delle Entrate – Riscossione), viene ora esteso ai rapporti relativi alle entrate locali che, in base alle disposizioni che regolano ciascuna entrata, non risultino ancora prescritti;
- con il nuovo accertamento esecutivo sono condensate, in un unico atto, tre diverse funzioni: quella di atto impositivo, quella di titolo esecutivo e quella di precetto, svolgendo contemporaneamente le funzioni di avviso di accertamento e di atto di riscossione coattiva (iscrizione a ruolo o inserimento del credito in ingiunzione di pagamento).
- l'istituto de quo si applica sia per i tributi che per le entrate patrimoniali (ad eccezione delle sanzioni da Codice della strada), e deve essere utilizzato tanto dalle amministrazioni locali che dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo n.446 del 1997 (concessionari della riscossione iscritti all'albo, società in house ecc.)
- in ragione delle richiamate funzioni che il nuovo atto assolve, l'atto di accertamento esecutivo deve contenere:
  - a) l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi in esso indicati entro il termine di presentazione del ricorso (per i tributi locali) o entro sessanta giorni (per le entrate patrimoniali);
  - b) in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni;
  - c) l'indicazione che l'atto costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
  - d) l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo di pagamento, o decorsi i termini per la proposizione del ricorso, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

### **Premesso inoltre che:**

- un'ulteriore novità recata dalla riforma è la previsione delle modalità di rateazioni delle somme dovute a seguito della notifica di atti di accertamento esecutivo;
- al riguardo, lo stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019, ai commi da 796 a 801, disciplina le modalità con cui gli enti locali e i soggetti ai quali è affidata la gestione della riscossione delle proprie entrate a norma dell'art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, devono concedere la rateazione in discorso;
- tali modalità, però, possono essere derogate dai comuni in base all'ampia autonomia regolamentare riconosciuta agli enti stessi per quanto riguarda la gestione delle proprie entrate tributarie, fermi restando i limiti prescritti dall'art. 52, del D. Lgs. n. 446 del 1997, vale a dire l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;
- il comma 797, in particolare, dispone infatti che "l'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.

**Richiamato** l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che assegna ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

**Considerato**, per le motivazioni richiamate, che i contenuti della riforma comportano la necessità di adottare un nuovo Regolamento delle entrate;

**Visto** l'allegato schema del nuovo Regolamento delle entrate (Allegato A);

**Tenuto conto** che la presente comporta oneri riflessi sulla situazione economica-finanziaria dell'Ente.

**Visto** l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

**Visto** il DL 228/2021 convertito in L. 15/2022, all'art. 3, comma 5-sexiesdecies stabilisce che "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, ... e' prorogato al 31 maggio 2022"

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**Acquisito** agli atti il parere favorevole n. 9 del 06/05/2022 rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000.

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

**Vista** la Legge n. 449/97;

**Visto** l'artt. 52, 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.;

**Vista** la Legge di Bilancio 160/2019;

**Visto** lo Statuto Comunale;

Uditi gli interventi come riportati nell'allegato resoconto stenotipografico, quale parte integrante e sostanziale,  
**con voti favorevoli 12 espressi per alzata di mano da nr. 12 Consiglieri presenti**

## **DELIBERA**

Per le ragioni innanzi espresse, che qui si intendono integralmente riportate di:

1. Di approvare il Nuovo Regolamento delle Entrate, così come riportato nell' Allegato A), che è unito alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. Allegare la presente al Bilancio di Previsione 2020/2022, ai sensi dell'art. 172 del Dlgs.n. 267/2000 e s.m.i.;
3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze per la Pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale ai

sensi di quanto previsto dal D.L. 201/2011;

Con separata votazione, voti favorevoli 12 espressi per alzata di mano da nr. 12 consiglieri presenti,  
si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del disposto di cui all'art. 134, comma 4,  
del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Marco FURIA

SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Consuelo TARTARO

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Carmiano: <https://www.comune.carmiano.le.it>

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
- SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE -

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 27/05/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi:

*Dalla Residenza Comunale, li 27/05/2022*

Responsabile Segreteria

Dott.ssa Nada MIGLIETTA

---

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dalla data di adozione.

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Dott.ssa Consuelo TARTARO*

*Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_*

**COMUNE DI CARMIANO**

*Provincia di Lecce*

**REGOLAMENTO DELLE ENTRATE  
TRIBUTARIE**

**Approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.....**

## INDICE

### **TITOLO I – Disposizioni generali**

**Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento**

### **TITOLO II - Entrate comunali**

**Art. 2 – Definizione delle entrate**

**Art. 3 – Regolamentazione delle tipologie di entrate**

**Art. 4 – Determinazione delle aliquote e delle tariffe**

**Art. 5 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

### **TITOLO III – Gestione e riscossione delle entrate**

**Art. 6 – Forme di gestione delle entrate**

**Art. 7 – Soggetti responsabili delle entrate**

**Art. 8 – Pubblicità, informazione e rapporti con il cittadino**

**Art. 9 – Assistenza al contribuente**

**Art. 10 – Limiti per versamenti, riscossioni e rimborsi di modica entità**

**Art. 11 – Sospensione del pagamento**

**Art. 12 – Attività di controllo delle entrate**

**Art. 13 – Attività ispettiva**

**Art. 14 – Sanzioni**

**Art.15 – Ravvedimento**

**Art.16 – Rimborsi**

**Art. 17 – Misura degli interessi**

### **TITOLO IV Istituto della Compensazione**

**Art. 18 Compensazione tra crediti e debiti**

### **TITOLO IV – Attività di riscossione coattiva**

**Art. 19 – Avviso di accertamento esecutivo**

**Art. 20 – Rateizzazioni**

**Art. 21 – Costi del procedimento di riscossione**

**Art. 22 – La gestione delle inesigibilità**

### **TITOLO V – Contenzioso e strumenti deflattivi**

**Art. 23 – Difesa e rappresentanza**

**Art. 24 – Contenzioso**

**Art. 25 – Diritto di interpello**

**Art. 26 – Procedimento ed effetti**

**Art. 27 – Contenuto delle istanze**

**Art. 28 – inammissibilità delle istanze**

- Art. 29 – Esercizio dell'autotutela**
- Art. 30 – Procedimento**
- Art. 31 – Accertamento con adesione**
- Art. 32 – Presupposto ed ambito di applicazione**
- Art. 33 – Attivazione del procedimento definitorio**
- Art. 34 – Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio**
- Art. 35 – Procedimento ad iniziativa del contribuente**
- Art. 36 – Invito a comparire per definire l'accertamento**
- Art. 37 – Atto di accertamento con adesione**
- Art. 38 – Perfezionamento della definizione**
- Art. 39 – Effetti della definizione**
- Art. 40 – Conciliazione giudiziale**

#### **TITOLO VI – Reclamo e mediazione**

- Art. 41 – Oggetto**
- Art. 42 - Effetti**
- Art. 43 – Competenza**
- Art. 44 – Valutazione**
- Art. 45 – Perfezionamento e sanzioni**

#### **TITOLO VII – Disposizioni finali**

- Art. 46 – Decorrenza e validità**
- Art. 47 – Disciplina transitoria**

## **TITOLO I – Disposizioni generali**

### **Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nelle seguenti norme:

- a) art. 52 del D.Lgs. n° 446 del 15/12/97 e s.m.i., confermato dal c.6 dell'art.14 della L. 14/03/2011 n. 23;
- b) D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- c) Legge 212/2000 e s.m.i;
- d) Legge 241/1990 e s.m.i;
- e) Art. 1, comma 792 e s.s. della Legge 160/2019
- f) ogni altra disposizione di legge in materia.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono volte ad individuare le procedure e le modalità generali di gestione delle entrate tributarie ed extratributarie, individua le competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.

3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico/finanziario di bilancio del Comune.

4. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

## **TITOLO II – Entrate comunali**

### **Art. 2 - Individuazione delle entrate**

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di Leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime.

2. Costituiscono entrate extratributarie, tutte le entrate proprie che non rientrano nel precedente comma 1:

- a) entrate patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
- b) i corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
- c) i canoni d'uso;
- d) i corrispettivi dei servizi pubblici e a domanda individuale;
- e) qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi e regolamenti o a titolo di liberalità;
- f) le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

### **Art. 3 - Regolamenti particolari per tipologia di entrata**

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti.

2. I regolamenti che disciplinano le entrate tributarie hanno efficacia nei termini previsti dall'art. 13, commi 15 e s.s. del D.L. 201/2011 e s.m.i.

3. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi agli organi competenti secondo le modalità e termini previsti dalle norme procedurali agli stessi afferenti.

4. Il funzionario responsabile del tributo provvede, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, ad assolvere l'obbligo di cui al comma 3.

#### **Art. 4 - Determinazione delle tariffe, dei canoni e delle aliquote.**

1. Le aliquote, le tariffe, i canoni o prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti e dei termini previsti dalla legge ed acquistano efficacia nei tempi e nei modi da questa stabiliti. In assenza di specifica disposizione normativa, le deliberazioni sono adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

2. L'efficacia delle deliberazioni di cui al comma 1 è stabilita dalla legge. In assenza di specifica disposizione normativa, nel caso di adozione delle deliberazioni oltre il termine massimo, le stesse esplicano efficacia dall'esercizio finanziario successivo.

3. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe, i canoni o prezzi fissati per l'anno precedente.

#### **Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. L'organo comunale competente provvede a disciplinare le fattispecie di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle previsioni legislative in materia.

2. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque applicabili, salvo espressa esclusione.

3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile. È fatta salva, comunque, l'applicazione degli articoli 71 e 75 del D.P.R. n. 445 del 2000.

## **TITOLO III Gestione e riscossione delle entrate**

### **Art. 6 - Forme di gestione delle entrate**

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, e per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, in conformità ai principi contenuti nell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.

2. La forma di gestione prescelta per ciascuna entrata deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia nonché fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. La forma di gestione mediante affidamento a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per i cittadini e deve prevedere forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi e la regolare esecuzione dei contratti.

### **Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate**

1. I funzionari responsabili dei singoli tributi, sono tenuti a conseguire le entrate afferenti le risorse loro attribuite con il piano esecutivo di gestione.

2. Il responsabile dell'entrata patrimoniale cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività di controllo e accertamento, nonché l'attività inerente la riscossione coattiva dell'entrata.

3. Il funzionario responsabile delle entrate tributarie cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata, compresa l'attività istruttoria di controllo, verifica, accertamento, riscossione ed applicazione delle sanzioni. Sottoscrive gli avvisi di accertamento, dispone i rimborsi, cura l'attività inerente la riscossione coattiva dei tributi, nonché tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario oltre al contenzioso stesso così come disciplinati dal presente regolamento.

4. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) dei D.Lgs. 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, gli stessi debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

### **Art. 8 - Pubblicità e informazione e rapporti con il cittadino**

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criterio di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità e buona fede.

2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

3. A tal fine il Comune assicura un servizio di informazione in materia di entrate volto a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni del Comune contenute in leggi, regolamenti e in provvedimenti amministrativi. L'obiettivo potrà essere conseguito, anche congiuntamente, attraverso l'affissione di manifesti, avvisi ed articoli su quotidiani locali, pubblicazione se presenti su riviste periodiche e sul sito internet del Comune.

## **Art. 9 – Assistenza al contribuente**

1. Il Comune, al fine di agevolare il cittadino nella gestione del proprio dovuto, presta regolare servizio di assistenza presso l'ufficio predisponendo strumenti di comunicazione ed assistenza telematica, con accesso dalla propria sezione on line alle aree di comunicazione istituite.

## **Art. 10 - Limiti per versamenti, riscossioni e rimborsi di modica entità**

1. Per i casi nei quali il pagamento dei tributi deve avvenire a seguito di denuncia con versamento diretto, sono fissati i seguenti limiti di esenzione intesi autonomamente per singola entrata e per singola annualità (intendendosi per limiti di esenzione gli importi fino ai quali il versamento non è dovuto dal debitore o il rimborso non è disposto dal Comune):

- a) Entrate tributarie
- IMU euro 12,00
  - TASI euro 12,00
  - TARI euro 12,00 (ad esclusione della TARI giornaliera)
  - CANONE UNICO PATRIMONIALE euro 12

2. Per i casi nei quali il pagamento del tributo viene richiesto a seguito di controlli da parte degli uffici comunali, si applicano le disposizioni previste dall'art. 1, comma 794, della Legge n. 160/2019.

3. Non si procederà al recupero coattivo delle entrate di importo inferiore ad € 12,00, comprensivo di sanzioni ed interessi. Tuttavia, la Giunta Comunale si riserva la facoltà di non procedere al recupero coattivo qualora l'entità delle entrate sia inferiore alle spese necessarie per la loro riscossione.

4. Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, per tributi comunali o sanzioni amministrative, è consentita al funzionario responsabile del servizio, o all'ufficiale della riscossione di concerto con l'ufficio di competenza, la valutazione dell'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico. Si intende, comunque, antieconomico il perseguimento di crediti di importo inferiore o pari alle spese previste per le necessarie procedure.

## **Art. 11 - Sospensione del pagamento**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali, emergenze, o da particolari situazioni di disagio economico, e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima, nonché in caso di repentino e sostanziale mutamento del quadro normativo sovracomunale.

## **Art. 12 - Attività di controllo delle entrate**

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Fatta salva la specifica disciplina prevista dalle norme vigenti per le diverse entrate, nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7/8/1990 n. 241.
3. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'ente nelle forme previste dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997. Qualora le attività siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte dell'ente sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento.
4. La Giunta Comunale può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo e di accertamento delle diverse entrate, in particolari settori di intervento.
5. Ai fini del potenziamento del servizio tributi del Comune nonché per migliorare l'efficienza e l'efficacia, la Giunta Comunale, secondo quanto previsto dalla legge, e nel rispetto degli istituti contrattuali previsti nei vigenti C.C.N.L. può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esercizio dei programmi affidati, ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

### **Art. 13 - Attività ispettiva**

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di verifica e di controllo l'ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

### **Art. 14 – Sanzioni**

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie di cui ai decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997.
2. Per autore della violazione si presume, fino a prova contraria, chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.
3. Obbligati in solido al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata sono la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, salvo il diritto di regresso, secondo le disposizioni vigenti.
4. Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta.
5. Quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.

6. Il responsabile del procedimento sanzionatorio è il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrata tributaria, e il funzionario responsabile dell'ufficio o servizio se trattasi di entrate patrimoniali.

7. Le sanzioni vanno applicate tenendo conto dei limiti minimi e massimi previsti dalle disposizioni vigenti.

8. E' ammessa l'adesione del contribuente con il pagamento della sanzione ridotta disposta dalla legge di riferimento e dal presente regolamento, contestualmente al pagamento del tributo, se dovuto, e degli interessi calcolati sullo stesso.

9. Non si applica l'adesione di cui al comma 8 nel caso in cui le sanzioni si riferiscano all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

10. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria vengono commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti dall'amministrazione nella fase di assistenza, il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni derivanti dall'accertamento del maggior tributo dovuto.

## Art. 15 – Ravvedimento

1, In caso di violazione dell'obbligo di pagamento del tributo o di un acconto si applicano le vigenti disposizioni in materia di ravvedimento operoso, così come dettate dall'art. 13 del D.lgs 472/1997 come da ultimo modificato dal D.L. 124/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157 e s.m.i.

2, La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:

### **Ravvedimento operoso agevolato per versamenti entro 90 giorni dalla scadenza**

- Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta alla metà, ossia diventa pari al 15%;
- Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo.

La tabella che segue riepiloga le sanzioni dovute in caso di ravvedimento operoso:

Momento del ravvedimento	Sanzione edittale	Riduzione ravvedimento	da Sanzione ridotta da ravvedimento
entro i primi 14 giorni	15%	1/10	0,1% per ogni giorno di ritardo
dal 15° al 30° giorno	15%	1/10	1,5%
dal 31° al 90° giorno	15%	1/9	1,67%
dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione	30%	1/8	3,75%
entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva	30%	1/7	4,29%

oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva	30%	1/6	5%
--	-----	-----	----

### **Ravvedimento lungo oltre l'anno anche per tributi locali**

Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24/12/2019) viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali. Le due imposte locali sulla casa potranno quindi essere pagate in ritardo, beneficiando di un ulteriore periodo per ravvedimento operoso sulle sanzioni (sempre che la violazione non sia già stata contestata) con la riduzione:

- 1/7 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre due anni;

Infine, gli interessi dovuti sono pari a quelli legali, su base annua e si calcolano in base ai giorni di ritardo (1/365 della misura annua al giorno) solo sulle somme dovute a titolo di imposta.

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta quindi con lo stesso codice tributo ed il versamento deve essere effettuato tramite F24 barrando la casella relativa a "ravvedimento operoso" ed indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

4. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento, gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.

### **Art. 16 – Rimborsi**

1. Il cittadino può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini stabiliti nelle norme che disciplinano le singole entrate.

2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. Il rimborso del tributo o di altra entrata versata e non dovuta è disposto dal responsabile del servizio o da suo delegato.

4. Fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, è dovuto il rimborso delle somme indebitamente versate per tutti gli anni non ancora prescritti al momento della presentazione della relativa domanda.

5. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore ai limiti previsti dal precedente art. 10.

## **Art. 17 – Misura degli interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso di interesse legale fissato con decreto del Ministero delle Finanze.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

## **TITOLO IV Istituto della Compensazione**

### **Art. 18 – Compensazione tra crediti e debiti**

1. L'istituto della compensazione nel campo dei tributi locali è riconosciuto dall'articolo 1, comma 167, Legge n° 296/2006, il quale stabilisce che gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.
2. L'obbligazione riferita alle entrate tributarie di cui al presente regolamento può essere estinta per compensazione tra somme a credito e somme a debito verso il comune. In relazione alla medesima entrata o ad entrate diverse anche se riferite a diversi anni d'imposta.
3. La compensazione opera tra debiti e/o obbligazioni che il contribuente dovrà assolvere successivamente alla data di presentazione dell'istanza e crediti già maturati. La compensazione non è possibile per crediti prescritti o per i quali sia intervenuta decadenza nei modi e nei termini di legge o di regolamento.
4. E' comunque consentita la compensazione anche con riferimento a debiti già maturati alla data di presentazione dell'istanza da presentarsi, ed eventualmente anche debiti per i quali è stato già emesso avviso di accertamento non divenuto definitivo. Gli interessi e le sanzioni eventualmente irrogate o da irrogare saranno quantificate senza tener conto della compensazione stessa.
5. La compensazione deve essere richiesta mediante istanza scritta presentata dal contribuente, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'ufficio, con indicazione analitica dei crediti e debiti e relativi conteggi, completa della documentazione necessaria o di relativa autocertificazione.
6. L'istanza si considera non presentata e priva di effetti in caso di mancato utilizzo od incompleta compilazione della modulistica o in caso di mancata sottoscrizione della stessa. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano in caso di mancanza di elementi non essenziali per l'identificazione del richiedente, ovvero ai fini del controllo dei conteggi, fatto salvo il potere dell'ufficio competente di richiedere l'integrazione dei dati.
7. La compensazione può essere autorizzata dal funzionario competente con l'emissione di un apposito provvedimento entro 60 gg dalla presentazione dell'istanza.
8. L'ufficio competente procede ai necessari controlli del contenuto delle istanze, anche sollecitando i contribuenti nella produzione della documentazione attestante i crediti e debiti come indicati, restando impregiudicato il potere di adottare i provvedimenti a tutela dei crediti vantati dall'Amministrazione, tra cui l'emissione di avvisi di accertamento.

9. Il presente articolo non si applica alle entrate per le quali sono già state attivate le procedure di riscossione coattiva e qualora il concessionario della riscossione coattiva invii un sollecito preliminarmente all'atto ingiuntivo.

## **TITOLO IV Attività di accertamento e riscossione**

### **Art. 19 – Avviso di accertamento esecutivo**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa speciale in materia di violazioni del Codice della strada, l'attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali ed i relativi atti sono disciplinati dai commi 792 e s.s. dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e s.m.i.

2. Le attività di cui al comma 1 devono essere improntate a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.

3. L'avviso di accertamento deve essere comunicato al contribuente mediante notifica ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, o tramite messo comunale o raccomandata postale con avviso di ricevimento. L'atto è in ogni caso comunicato con modalità idonee a garantire che il suo contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

4. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 nonché per gli avvisi di accertamento già emessi alla data del 1.01.2020, sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza, economicità del servizio, può essere effettuata con:

- a) la procedura dell'ingiunzione di cui al r.d. n. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del d.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/1997;
- b) la procedura del ruolo di cui al d.P.R. n. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata all'Agente nazionale della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225.

### **Art. 20 - Rateizzazioni**

1. Per debiti di natura tributaria, fatta salva l'applicazione delle leggi e in deroga ai regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo o entrata, così come per i debiti relativi a somme certe liquide ed esigibili non aventi natura tributaria, derivanti dalla notifica di un avviso di accertamento esecutivo ai sensi del precedente art. 19 o di ingiunzione di pagamento, possono essere concesse, a seguito di specifica istanza presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive, dilazioni di pagamento delle somme dovute, secondo piani rateali che rispettino le seguenti regole:

- a) la rateizzazione può essere concessa esclusivamente a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale.
- b) l'importo da rateizzare non può essere inferiore ad euro 50,00
- c) la rata minima non può essere inferiore ad euro 25,00
- d) il piano rateale seguirà la seguente articolazione:

- Fino a € 50,00 nessuna rateazione
- da € 50,01 a € 2.500,00 fino a un massimo di 24 rate mensili
- da € 2.500,01 a € 6.000,00 fino a un massimo di 36 rate mensili
- da € 6000,01 a € 15.000,00 fino a un massimo di 48 rate mensili
- da € 15.000,01 a € 50.000,00 fino a un massimo di 60 rate mensili
- oltre € 50.000,00 fino ad un massimo di 72 rate

e) in caso di documentato e comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo fino ad un massimo di 12 rate mensili a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso;

f) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;

g) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dal precedente art.17.

h) scadenza delle rate mensili nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione;

2. Se l'importo di cui si chiede la rateizzazione è superiore a € 25.000,00, se viene richiesto un piano di rateizzazione superiore a 48 rate mensili, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi e avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

3. In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate, anche non continuative, il debitore, dopo espresso sollecito, decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo dell'intero debito residuo diventa immediatamente soggetto a procedura coattiva, ovvero, nelle ipotesi in cui la garanzia è stata prestata, l'ufficio tributi è autorizzato ad escutere la garanzia stessa per l'intero debito residuo.

4. Nei casi di opzione per il pagamento rateale delle somme dovute il contribuente deve presentare apposita istanza entro e non oltre il termine per la proposizione del ricorso. Gli interessi devono essere applicati dalla data di presentazione dell'istanza. I provvedimenti di rateazioni devono essere disposti in duplice copia: una per l'ufficio, una per il contribuente.

5. E' competente alla concessione della rateizzazione il responsabile dell'entrata, qualora l'istanza sia presentata prima dell'affidamento delle somme richieste al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Qualora l'istanza di rateizzazione sia formulata successivamente all'affidamento delle somme richieste al soggetto legittimato alla riscossione forzata, è competente alla concessione della rateizzazione il responsabile della riscossione, in accordo con il responsabile dell'entrata, fatto salvo siano iniziate le procedure esecutive e fatti salvi i maggiori oneri medio tempore maturati.

## **Art. 21 - Costi del procedimento di riscossione**

1. I costi del procedimento di riscossione con applicazione delle procedure privilegiate previste dal titolo II del DPR. 602/1973 sono posti a carico del debitore.

2. In caso di riscossione coattiva, non si fa luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l'importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse spese di riscossione) è inferiore ad euro 100,00

3. In ogni caso, l'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

4. I costi posti a carico del debitore sono determinati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 803, della Legge n. 160/2019 e s.m.i. nonché dei provvedimenti di attuazione della stessa disposizione.

### **Art. 22 - La gestione delle inesigibilità**

1. Il responsabile della singola entrata o il Concessionario preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- a. irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche,
- b. improcedibilità per limiti di importo,
- c. improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelare ed esecutiva,
- d. inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo,
- e. inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi,
- f. limite di importo che comporta l'anti economicità della procedura.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente, l'inesigibilità è corredata da documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente precedente.

3. Il responsabile dell'entrata adotta apposito provvedimento motivato ai fini dello stralcio delle somme dal conto del bilancio nei termini e modalità indicate nel regolamento di contabilità.

## **TITOLO V Contenzioso e strumenti deflattivi**

### **Art. 23 - Contenzioso**

1. Ampio deve essere il ricorso del Funzionario all'autotutela ed agli altri istituti deflattivi del contenzioso specificatamente richiamati dal presente regolamento.

2. Gli atti di gestione debbono contenere la motivazione prescritta dall'art. 3 della Legge 07/08/1990 n° 241, per consentire il più ampio diritto di difesa al soggetto obbligato.

3. Il Comune favorisce il collegamento con gli altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati e informazioni utili o necessari per il buon esercizio dell'azione di accertamento. Quando non sia altrimenti possibile l'ufficio acquisisce direttamente le notizie dal soggetto obbligato, progressivamente mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

4. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile.

5. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate tributarie è disciplinata dal D.Lgs. 546/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 24. Difesa e rappresentanza**

1. Il comune sta in giudizio davanti alle commissioni tributarie mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 11 del D.Lg. 546/92.
2. La rappresentanza processuale può essere delegata al funzionario responsabile del tributo.
3. Il comune, nei giudizi di opposizione davanti al Giudice ordinario, sta in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento.

## **Art. 25 - Diritto di interpello**

1. Il diritto di interpello è previsto e disciplinato dalla lettera a) dell'art. 11 della Legge n. 212/2000, nonché dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 156/2015.
2. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulla scadenze previste dalla disciplina tributaria.
3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

## **Art. 26 - Procedimento ed effetti**

1. L'amministrazione risponde alle istanze di interpello nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
4. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

## **Art. 27 – Contenuto delle istanze**

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- b) l'oggetto sommario dell'istanza;
- c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

#### **Art. 28 - Inammissibilità delle istanze**

1. Le istanze sono inammissibili se:

- a) sono prive dei requisiti di cui all'articolo 27;
- b) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
- c) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- d) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- e) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 25, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

2. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

#### **Art. 29 - Esercizio dell'autotutela**

1. Il Funzionario responsabile del tributo deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa all'annullamento, in tutto o in parte, di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla

revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.

2. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:

- l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
- vi è pendenza di giudizio;
- il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.

3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:

- errore di persona;
- errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.

4. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.

### **Art. 30 – Procedimento**

1. Il potere di annullamento, in via di autotutela spetta al funzionario competente ad emettere l'atto che viene annullato e va esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.

2. Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato del richiedente.

3. Il provvedimento di annullamento va comunicato all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

4. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.

5. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

### **Art. 31 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione**

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.

2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

### **Art. 32 - Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto**

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. In sede di contraddittorio, l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo benefici della operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

### **Art. 33 - Attivazione del procedimento definitorio**

1. Il procedimento definitorio può essere attivato:
  - a) dall'ufficio a cui compete l'emissione dell'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso. Non trova applicazione l'articolo 5-ter del d.lgs. n. 218/1997;
  - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento,
  - c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo,
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

### **Art. 34 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio**

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

#### **Art. 35 - Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 15, D. Lgs. 218/97, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.

5. Con riferimento al presupposto dell'accertamento con adesione e cioè la presenza di materia concordabile (art. 2, D.Lgs. 218/97) al fine di evitare da un lato incertezze da parte dei contribuenti e dall'altro che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, negli avvisi di accertamento emessi viene indicato se in relazione agli stessi può essere oppure no presentata istanza di definizione concordata.

6. L'eventuale presentazione dell'istanza di accertamento con adesione nel caso che l'avviso rechi l'indicazione contraria, rende l'istanza presentata priva di effetto.

#### **Art. 36 - Invito a comparire per definire l'accertamento**

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

#### **Art. 37 - Atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

### **Art. 38 - Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento in un'unica soluzione entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso; ovvero con pagamento rateale secondo le disposizioni di legge.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
3. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

### **Art. 39- Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
4. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo o altra misura prevista dalle normative vigenti.

### **Art. 40 – Conciliazione giudiziale**

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base delle

direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.

## **TITOLO VI Reclamo e mediazione**

### **Art. 41 – Oggetto**

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 come modificato dal d.lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune, nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.

2. Ai sensi dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del d.lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

### **Art. 42 – Effetti**

1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:

- a) l'ufficio competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale;
- d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
- e) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2.

5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92.

### **Art. 43 - Competenza**

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi del d.lgs. 546/92 devono indicare:
  - il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
  - le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.
2. Quando, per ragioni organizzative, la figura dell'istruttore e quella del funzionario che ha adottato l'atto coincidono, nella comunicazione deve essere indicata la figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione.
3. Con apposito atto di giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.
4. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'articolo 52 comma 5, lettera b), del d.lgs. 446/97, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

#### **Art. 44 – Valutazione**

1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula una propria proposta avuto riguardo:
  - all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
  - al grado di sostenibilità della pretesa;
  - al principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
  - a) L'accoglimento totale del reclamo;
  - b) La definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
  - c) Il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
  - d) Il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

#### **Art. 45 - Perfezionamento e sanzioni**

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata, in caso di concessione di piano rateale.
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e dai precedenti artt. da 31 a 40 del presente Regolamento.

4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento.

5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

## **TITOLO VII - Disposizioni finali**

### **Art. 46 - Decorrenza e validità**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2022

2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 47 - Disciplina transitoria**

1. Per gli avvisi di accertamento emessi precedentemente al 01.01.2022 gli atti di riscossione seguono le norme previgenti all'entrata in vigore del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

2. L'art. 20 si applica alle istanze di rateizzazione formulate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, senza distinzione in ordine alla riferibilità delle stesse ad avvisi di accertamento o atti emessi con la forma prevista dall'art. 1, comma 792 della Legge 160/2019 o ad avvisi di accertamento o ingiunzioni emesse secondo la normativa vigente al 31.12.2019.

Restano efficaci le rateizzazioni già concesse ed in essere alla data di entrata in vigore delle modifiche del presente regolamento.



## COMUNE DI CARMIANO Provincia di Lecce

\*\*\*

### VERBALE DI SEDUTA CONSILIARE DEL 16/05/2022

**PUNTO n. 4 all'O.d.G.**  
**“Regolamento generale delle Entrate. Approvazione”**.

**PRESIDENTE FURIA Marco** - Procediamo con il punto n. 4: **“Regolamento generale delle Entrate. Approvazione”**.

**SINDACO ERROI Giovanni** – Allora, questo è il Regolamento delle Entrate tributarie. Mi limito soltanto a dire questo e poi passo la parola all'Assessore delegato al ramo, l'Assessore Pellegrino, che si tratta di un regolamento in base al quale sono state diciamo, è stato dato ordine a tutta la normativa che riguarda i rapporti tributari, cioè i rapporti che attengono e afferiscono ai tributi, tra i cittadini e l'Ente. Quindi è previsto, sono previste una serie di norme che prima erano previste in diversi articoli, in diverse leggi, per cui ci si doveva, diciamo un po' come fanno le scimmie nella giungla da un ramo all'altro e quindi da una legge all'altra bisognava attingere alle varie norme per poterle poi in concreto applicare. In questo caso, diremmo che è stato dato un ordine regolamentare da parte dell'Ente con questo Regolamento a tutti i rapporti che afferiscono tra i tributi e che riguardano il cittadino e l'Ente. Però, per i dettagli del Regolamento, passo la parola all'Assessore Pellegrino.

**ASSESSORE PELLEGRINO Maria Lucia** – Allora, con la legge di bilancio per il 2020 è stata disposta la Riforma della riscossione locale. Lo strumento dell'accertamento esecutivo era previsto finora soltanto per gli atti di recupero dell'Entrate erariali che erano gestite dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agente della riscossione, adesso invece è possibile, grazie a questo nuovo strumento, la possibilità appunto anche di regolamentarlo anche per i rapporti relativi alle entrate locali. Con il nuovo accertamento esecutivo in un unico atto si possono condensare le tre funzioni dell'atto impositivo, del titolo esecutivo e del precetto. L'istituto si applica sia per i tributi che per le entrate patrimoniali ad eccezione per quanto riguarda, appunto, le entrate patrimoniali, delle sanzioni

derivanti dalle violazioni al Codice della Strada. Un'ulteriore novità, e quindi da qui poi la necessità di questo Regolamento, un'ulteriore novità recata dalla Riforma è la previsione della modalità di rateizzazione delle somme dovute ovviamente soltanto a seguito della notifica di atti di accertamento esecutivo, quindi la rateizzazione non potrà essere chiesta nei casi, per esempio, del ravvedimento operoso. Al riguardo, insomma, le modalità più importanti chiaramente la possibilità di derogare, cioè i Comuni in base all'ampia autonomia regolamentare a loro riconosciuta possono derogare fermi restando dei limiti, quelli prescritti dalla legge quali l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi cui, appunto, non si può derogare. Un'ulteriore precisazione per quanto riguarda il Regolamento è la possibilità, per i debiti di importi superiori a 6.001,00 per chi, appunto, chiederà la rateizzazione le rate potrà essere data la possibilità di rateizzare anche per un importo superiore alle trentasei rate, cioè nel senso che dovrà essere rispettata una durata massima non inferiore a trentasei rate. Nel Regolamento che io per diciamo, comodità darei per letto, mi limito per quanto riguarda, appunto, la rateizzazione ad indicarvi quelle che sono le, insomma, le soglie, gli scaglioni che sono stati previsti. Allora, intanto la possibilità, cioè non potranno essere rateizzati debiti inferiori a cinquanta euro, questo è ovvio, da 50,01 a 2.500,00 euro la possibilità di rateizzare con un massimo di 24 rate mensili, da 2.500,01 a 6.000,00 un massimo di 36 rate mensili, da 6.001,00 a 15.000,00 euro fino ad un massimo di 48 rate mensili, lo scaglione successivo fino a 50.000, 00 euro un massimo di 60 rate mensili, oltre 50.000,00 un massimo di 72 rate. La possibilità, poi, considerata che è necessario precedere una garanzia e quindi la legge prevede che ci deve essere una polizza fideiussoria, nel Regolamento comunale abbiamo previsto la possibilità di evitare la garanzia fideiussoria per importi, per debiti che non superino i 25.000,00 euro e, se superiori, quindi a 25.000,00 euro quindi di qualunque importo, di considerare il massimo delle rate quindi qualora non superino le 48 rate mensili indipendentemente dall'importo totale del debito non sarà necessaria la polizza fideiussoria. In questo Regolamento, poi, sono previste le aliquote, la possibilità, appunto, del ravvedimento operoso, quindi con delle sanzioni minime ridotte, chiaramente nei limiti di quello che prescrive la legge nazionale, e poi tutta la... viene indicata la disciplina dei diritti e dei doveri, quindi, del contribuente. Quindi il contenzioso, chiaramente, poi sarà necessario rivolgersi sicuramente ad un legale per i dettagli ma, in una prima fase, è previsto che il Comune al fine di agevolare il cittadino nella gestione del proprio dovuto potrà recarsi, insomma, presso gli Uffici del Comune che avranno cura, insomma, di aiutare il contribuente nella decisione di procedere con un ravvedimento operoso piuttosto che a seguito, appunto, di accertamento chiedere la rateizzazione. Ovviamente, poi, ci sono anche dei limiti, dei limiti per i quali non si può chiedere il rimborso, per esempio per IMU, Tari, Tasi e canone unico patrimoniale che poi sono le Entrate tributarie sostanzialmente, il rimborso non può essere previsto se inferiore a dodici euro, così come non potrà procedersi ad esecuzione per debiti di questo importo. Non si potrà procedere ad esecuzione indipendentemente da questo valore quando sulla base di un, diciamo, parere da parte del funzionario si ravvisi l'antieconomicità del recupero delle somme. Per il resto, poi, il Regolamento sarà visibile sulla home page del Comune quindi chiunque potrà tranquillamente, insomma, leggerlo per intero. Quindi credo di aver sintetizzato tutto... ah un'altra cosa importante che, appunto, se viene appunto prorogato entro... visto che è stato prorogato al 31 maggio 2022 il termine ultimo per deliberare il bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 deliberando su questo Regolamento comunale entro quella data il Regolamento entrerà in vigore in maniera retroattiva dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, cioè del 2022. Se siamo d'accordo possiamo deliberare.

**SINDACO ERROI Giovanni** – Grazie, Assessore. Grazie per la puntualità nell'esposizione e per la chiarezza, prego Presidente.

**PRESIDENTE FURIA Marco** – Grazie, Sindaco. Procediamo con le operazioni di voto.

**[Si procede a votazione]**

**PRESIDENTE FURIA Marco** – Unanimità. Votiamo per l'immediata esecutività.

**[Si procede a votazione]**

**PRESIDENTE FURIA Marco** – Unanimità. Grazie.